



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORIGINALE

N°52 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2023 - PIANO DI RIASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione della dr.ssa Desy Zonta nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	Presente	FRISON Bertilla	Presente
CUMAN Nicola	Presente	FANTINELLI Debora	Assente
CARON Giacinto	Presente	BERTOLLO Alessandro	Presente
PARISE Mario	Presente	GUADAGNINI Dario	Presente
ROMAN Aurora	Presente	BERTOLLO Michele	Assente
BERTOLIN Daniele	Assente		

Presenti 8

Assenti 3

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE-AMMINISTRATIVO-ASSISTENZA

Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2023 per l'anno 2024 (allegato A);

Considerato che l'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare con cadenza annuale un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni, si espone la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa per l'anno 2024, approvata dal Consiglio di Gestione in data 29.11.2023 e confermata dal Consiglio di Sorveglianza in data 04.12.2023:

ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS

175/2016

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

Premesso che, ETRA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. il Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 28.11.2022, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposta al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la Proposta);

3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 05.12.2022, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA,
4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Nel corso del 2023 nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

CONSIDERAZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2024

Anche per il 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute in corso d'anno, relative all'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

- 1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- 2) per **ASI** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

3) VIVERACQUA continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro.

Vista altresì la nota di Etra S.p.A. in data 05.12.2023, giunta al protocollo dell'ente con n. 6330 del 05.12.2023, con allegate le schede, debitamente compilate dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Etra, con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra S.p.A. riferiti al 31.12.2022 (Allegato "A").

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2023 (Allegato A) e, tenuto conto di questo,
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini indicati in premessa e nell'allegato A);
- 3) di prendere atto delle schede, debitamente compilate dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Etra, con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra S.p.A. riferiti al 31.12.2022 (Allegato B).
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Il Sindaco relaziona sulla partecipazione del Comune in Etra ed elenca le partecipazioni indirette.

In assenza di interventi, il Sindaco mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

Presenti e votanti n.8

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2023 (Allegato A) e, tenuto conto di questo,
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini indicati in premessa e nell'allegato A):
- 3) di prendere atto delle schede, debitamente compilate dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Etra, con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra S.p.A. riferiti al 31.12.2022 (Allegato B).

Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario
Zonta Desy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.